

Decreto di rigetto n. cronol. 919/2025 del 22/03/2025

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

**n. /2025 r.g.**

Il giudice, sciogliendo la riserva del 19/3/2025,

nel procedimento di sospensiva ex art. 2378 c.c. promosso da

con gli a

attore ricorrente, contro

, convenuta resistente,

osserva:

quale socio al 25% di s.r.l. ha impugnato con atto di citazione due delibere della assemblea, del 20 e del 29/5/2024, chiedendone la sospensiva.

All'udienza fissata per la discussione della istanza di sospensiva, il ricorrente ha dichiarato di non insistere per la sospensiva della delibera del 29 maggio, sostituita con altra, ed impugnata esclusivamente per mancata convocazione del socio, mentre insiste per la sospensiva della delibera del 20 maggio.

La delibera del 20/5/2025 ha nominato il nuovo CdA della società, composto da , a tempo indeterminato, dopo che il precedente CdA ( ) si era dimesso.

Il ricorrente afferma che la delibera è affetta da abuso di maggioranza, per avere i soci deliberato la nomina di un CdA che non più lo includeva, e, a differenza di quanto fatto in precedenza, e per di più procedendo, sempre a differenza del passato, a nomina a tempo indeterminato; ciò per la conseguenza che il socio, che non è dipendente, non può più prestare attività in società, ed è così privo del reddito già conseguito con l'emolumento di amministratore; mentre la società riceverebbe danno dalla impossibilità di trarre beneficio dalle competenze professionali del ricorrente.

L'abuso di maggioranza è illecito che commettono i soci quando esercitano il diritto di voto contro buona fede, e in particolare quando i soci di maggioranza (che possono certamente esercitare il voto nel proprio individuo interesse, liberamente valutato) esercitino il loro diritto al

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a846d050a47aca970c7a4e46a8275

**Decreto di rigetto n. cronol. 919/2025 del 22/03/2025**

solo scopo di ledere il socio (tipicamente, il socio minoritario). Che questo sia stato il solo scopo dei soci, è vivamente contestato dalla società, che allega circostanze riguardanti la persona e le condotte del , in parte da lui stesso accennate. Senza che occorra scendere nel merito di tali aspetti, va ricordato che l'abuso di maggioranza costituisce violazione dei doveri contrattuali, che nascono dal contratto di società; e pertanto la lesione del socio minoritario, per essere rilevante, deve attenersi, in via di principio, al suo diritto partecipativo, cioè al medesimo diritto che entra in gioco nel contratto sociale. Nel caso in esame non è neppure allegato che sia stato leso il diritto partecipativo di I che invero rimane intatto a seguito della nomina del CdA.

Quanto viene prospettato è un più generale danno economico conseguente alla mancata rinomina come amministratore, e alla allegata impossibilità di prestare opera in società, il che nulla ha a che fare con la posizione di socio.

Ove anche potesse darsi rilievo, nel valutare l'abuso, alla eventuale volontà di ledere il socio di minoranza in diritti diversi da quelli di socio, resterebbe il fatto che dovrebbe comunque trattarsi di veri e propri diritti, quali non sono la sua aspettativa a essere rinominato nella carica di amministratore dopo le dimissioni, né la sua più generale aspettativa di trarre comunque un qualche reddito continuativo (in passato, per quanto si comprende, percepito come emolumento di amministratore) dalla collaborazione nella società. Il fatto che in società gli utili non vengano solitamente distribuiti non incide sulla decisività delle considerazioni di cui sopra per quanto riguarda la delibera in questione.

Non si vede dunque il fondamento in *fumus* della pretesa e non si passa a valutare il *periculum in mora*.

Le spese saranno regolate con il merito

**P.Q.M.**

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) spese al merito.

Si comunichi

Venezia, 22/3/2025

Il giudice

dr. Lina Tosi

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a846d050a47aca970c7a4e49a8275